



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

#### **1. Novità legislative.**

##### **[DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124](#)**

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.**

**(19G00134)**

GU n. 252 del 26-10-2019

Vigente al: 27-10-2019

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **[C. Cost. sentenza 15 luglio 2019 \(dep. 24 ottobre 2019\) nr. 222, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.](#)**

**Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Inapplicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa (nella specie tributaria) di carattere sostanzialmente penale, ai sensi della CEDU - Inosservanza degli obblighi internazionali - Inammissibilità.**

*La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**C. Cost. sentenza 25 settembre 2019 (dep. 24 ottobre 2019) nr. 223, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.**

**Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela di parte - Non fondatezza.**

La Corte dichiara *non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma, del codice penale, dal Tribunale ordinario di La Spezia.*

### **COMUNICATI**

**Comunicato del 23 ottobre 2019: REATI OSTATIVI: LA MANCATA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA NON IMPEDISCE I PERMESSI PREMIO PURCHE' CI SIANO ELEMENTI CHE ESCLUDONO COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

#### **3. Sezioni Unite.**

**Sez. un., ud. 24 ottobre 2019, Pres. Carcano, Rel. Boni.**

**Corte EDU - Sentenza 14 aprile 2015 sul caso Contrada contro Italia – Applicabilità *erga alios* della revisione europea - Portata - Estensione - Strumento azionabile da parte dei cd. “fratelli**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

minori” per avvalersi di pronunce della Corte EDU che accertino violazioni di diritto sostanziale.

Le Sezioni unite della Cassazione al quesito:

*“Se i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, si estendano nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, e, in caso affermativo, quale sia il rimedio processuale applicabile”*,

hanno fornito, secondo l’informazione provvisoria soluzione *negativa*, in quanto la sentenza della Corte EDU del 14/4/2015 Contrada c. Italia non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata.

**Sez. un., ud. 24 ottobre 2019, Pres. Carcano, Rel. Rago.**

**Riti speciali - Giudizio abbreviato - Estratto della sentenza - Notifica all’imputato non comparso, alla luce della Legge 28 aprile 2014, n. 67.**

Le Sezioni unite della Cassazione, al quesito devoluto dalla Sez. III Pen., con [ordinanza di rimessione](#) n. 6377 del 17 dicembre 2018 (dep. 11 febbraio 2019), Pres. Rosi, Rel. Socci:

*“Se, anche successivamente alla riforma della disciplina in absentia di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, l’estratto della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato debba essere notificato all’imputato non comparso”*,

hanno fornito, secondo l’informazione provvisoria, soluzione *negativa*.

### **QUESTIONI PENDENTI**

[Sez. V Pen., ord. di rimessione n. 43406 del 13 settembre 2019 \(ud. 23 ottobre 2019\), Pres. Scarlini, Rel. Riccardi.](#)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**Misure cautelari personali – Modalità di esercizio del diritto di partecipazione all'udienza di riesame da parte dell'indagato – limite temporale per la formulazione della relativa richiesta dopo la modifica dell'art. 309 commi 6 e 8-bis c.p.p.**

La Sezione Quinta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

*«se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8-bis, c.p.p. deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell'impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p.».*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**Sez. VI sent. 21 giugno 2019 – 24 ottobre 2019 n. 43569, Pres. Catena, Rel. Brancaccio.**

**Cause di giustificazione - Diritto di cronaca – Obbligo di controllo delle fonti – Limiti nell'ambito del cd. giornalismo di inchiesta.**

Nell'ambito del cd. giornalismo di inchiesta è possibile una meno rigorosa verifica di attendibilità delle fonti, direttamente contattate dal giornalista, venendo meno in tal caso l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne ma



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

ricercata, appunto, direttamente dall'autore del servizio che, comunque, nell'attingere la notizia deve pur sempre ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale.

*La sentenza è in fase di oscuramento*

**[Sez. V sent. 20 settembre 2019 – 24 ottobre 2019 n. 43570, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo.](#)**

**Confisca – Inapplicabilità in caso di intervenuta prescrizione.**

Nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il giudice non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

**[Sez. III, sent. 18 giugno-30 ottobre 2019, n. 44293, Pres. Izzo, Rel. Liberati.](#)**

**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Ipotesi criminose per le quali è prevista una soglia di punibilità - Applicabilità della causa di non punibilità - Criteri - Fattispecie in tema di reati tributari.**

Pur non potendosi ritenere preclusa la possibilità di affermare la particolare tenuità del fatto anche in relazione a ipotesi criminose per le quali il legislatore ha espressamente individuato una soglia di punibilità, in quanto il superamento della soglia di punibilità del fatto integra il livello minimo di disvalore penalmente rilevante della fattispecie, al di sotto del quale la valutazione di indifferenza penale dell'episodio è stata compiuta dal legislatore una volta per tutte sulla base di fattori oggettivi ed astratti, i quali hanno una correlazione solo esteriore e formale con la fattispecie concreta e in ordine ai quali il compito del giudice è di mero accertamento, senza apprezzabili margini di discrezionalità valutativa, della sovrapposibilità della fattispecie concreta con quella astratta, tuttavia ai fini della applicabilità di detta causa di esclusione della punibilità occorre comunque valutare se, pur essendo stata superata la soglia di rilevanza penale, la ipotesi in giudizio, valutata in funzione dei caratteri riconducibili alle tre categorie di indicatori specificamente segnalate dal legislatore (modalità della condotta, esiguità del



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

danno e del pericolo da essa derivante, grado della colpevolezza), abbia quei requisiti di minima offensività che giustificano la deroga alla applicazione della sanzione penale. *(In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la soglia di punibilità sia rappresentata dall'ammontare dell'importo della omissione tributaria, deve ritenersi che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia applicabile solo nel caso in cui si tratti di omissioni relative a un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, a esso di pochissimo superiore).*

[Sez. V sent. 29 maggio 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44336, Pres. Morelli, Rel. Micheli.](#)

**Interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale – Reato continuato – Criteri di applicazione della pena accessoria.**

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. Gli stessi principi risultano affermati in tema di interdizione legale.

[Sez. I, sent. 10 ottobre – 31 ottobre 2019 n. 44529, Pres. Mazzei, Rel. Binenti.](#)

**Reato punito con pene alternative – Applicazione della pena detentiva – Obbligatorietà della esplicitazione dei motivi della scelta.**

Il giudice di merito, esercitando i suoi poteri di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano a infliggere la pena detentiva.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**[Sez. II sent. 8 ottobre 2019 – 23 ottobre 2019 n. 43389 Pres. Rago, Rel. Alma.](#)**

**Sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 c.p. – Richiesta incondizionata avanzata da imputato che ne ha già usufruito – Necessaria subordinazione della misura agli obblighi previsti dall'art. 165 comma 1 c.p.**

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. V sent. 10 ottobre 2019 – 29 ottobre 2019 n. 44117, Pres. Miccoli, Rel. Morosini.](#)**

**Diffamazione commessa col mezzo della stampa e omesso controllo colposo della pubblicazione – Profili di responsabilità del direttore responsabile – Applicazione della sanzione pecuniaria *ex art.* 12, L. n. 47/1948 – Limiti.**

L'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, presuppone l'accertamento della sussistenza, a carico del direttore responsabile, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Essa pertanto non può essere comminata ove la responsabilità del direttore responsabile sia dichiarata per omesso controllo colposo della pubblicazione e non per concorso doloso nel reato di diffamazione. La riparazione pecuniaria prevista nel sopracitato art. 12, infatti, costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale: essa,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

perciò, presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato, che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile.

#### **Sez. II sent. 10 ottobre 2019 – 17 ottobre 2019 n. 42585 Pres. Gallo, Rel. Borsellino.**

**Falsità materiale ex artt. 476 e 482 c.p. – Condotta di esibizione della falsa fotocopia di un documento – Insussistenza del reato.**

Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 c.p. la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, sia esso esistente o no in originale, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.

#### **Sez. V sent. 27 maggio 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44332, Pres. Vessichelli, Rel. Romano.**

**Furto – Circostanza aggravante della destrezza – Limiti.**

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla *res*, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

**Sez. VI sent. 11 settembre 2019 – 25 ottobre 2019 n. 43649, Pres. Capozzi, Rel. Aprile.**

**Maltrattamenti – Esistenza all'interno di una casa di cura di un generalizzato clima di violenza – Esigenza di individuare specificatamente i comportamenti illeciti ascrivibili al singolo operatore.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., l'esistenza in una casa di cura e ricovero per anziani di un generalizzato clima di sopraffazione e violenza nei confronti degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione dei distinti autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo addetto, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio.

*La sentenza è in fase di oscuramento*

**[Sez. V sent. 21 maggio 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44321, Pres. Vessichelli, Rel. De Gregorio.](#)**

**Minaccia – Danno o male ingiusto – Frasi minatorie riportate in testi scritti.**

In relazione al delitto di minaccia, il danno o male ingiusto è quello che non si ha diritto di arrecare, che sia oggettivamente *contra ius* e che non si presenti come un mezzo di reazione difensiva o comunque necessario per evitare l'eventuale lesione di un bene morale o materiale. In proposito, in relazione a frasi minatorie riportate in testi scritti, è necessario il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario.

**[Sez. VI sent. 3 ottobre 2019 – 31 ottobre 2019 n. 44627, Pres. Capozzi, Rel. Giordano.](#)**

**Resistenza a pubblico ufficiale – Causa di non punibilità ex art. 393 bis c.p. – Applicabilità nelle ipotesi putative.**

L'art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma 4, c.p., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**[Sez. VI sent. 3 ottobre 2019 – 31 ottobre 2019 n. 44627, Pres. Capozzi, Rel. Giordano.](#)**

**Resistenza a pubblico ufficiale – Elemento materiale – Idoneità ed effettività della condotta violenta – Elemento soggettivo - Dolo specifico.**

Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato di resistenza, se è vero che non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, nondimeno la fattispecie concreta non può essere ricostruita e sussunta in una prospettiva di pericolo presunto, occorrendo che la violenza e la minaccia (elementi costitutivi della materialità del reato) siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l'agire del pubblico ufficiale, in tal modo esprimendosi il finalismo lesivo (dolo specifico) del contegno (di violenza o minaccia) del soggetto agente: detto dolo specifico deve concretarsi nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicchè il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione.

**[Sez. II sent. 17 luglio 2019 – 31 ottobre 2019 n. 44575 Pres. Cervadoro, Rel. Di Paola.](#)**

**Ricettazione ex art. 648 c.p. – Circostanza attenuante ex art. 648 comma 2 c.p. – Tempo necessario a prescrivere.**

In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal 2° comma dell'art. 648 c.p. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve avervi riguardo alla pena stabilita dal 1° comma del predetto articolo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. III, sent. 23 maggio-28 ottobre 2019, n. 43710, Pres. Aceto, Rel. Liberati.](#)**

#### **Ambiente - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Integrazione del reato - Ipotesi.**

In materia di rifiuti, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., non è necessario che ogni fase della attività di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata e sia realizzata abusivamente, posto che ciò non è richiesto dalla norma incriminatrice, che, anzi, descrive, chiaramente in forma alternativa, le varie condotte che nell'ambito del ciclo di gestione possono assumere rilievo penale, cosicché anche la realizzazione di una sola di tali condotte può essere idonea a consentire di ritenere configurabile il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

**[Sez. III, sent. 12 luglio-31 ottobre 2019, n. 44523, Pres. Izzo, Rel. Reynaud.](#)**

#### **Edilizia - Interventi eseguiti in totale difformità rispetto al permesso di costruire - Ipotesi.**

In materia di edilizia, laddove sia stato rilasciato un permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria, non è consentita - ed integra l'ipotesi di reato di costruzione in totale difformità dal permesso - l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio. Ricorre, in particolare, l'ipotesi della totale difformità cd. "qualitativa" di cui all'art. 31, comma 1, prima parte, T.U.E., per essere stato realizzato un «organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche...da quello oggetto del permesso stesso». Di fatti, quando si tratti di intervento edilizio che abbia ad oggetto l'esecuzione di opere su un preesistente manufatto, la difformità "tipologica" tra l'opera consentita e quella di fatto realizzata va in primo luogo apprezzata rispetto alle categorie edilizie definite *ex lege* dall'art. 3 T.U.E.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**[Sez. I, sent. 26 settembre – 21 ottobre 2019 n. 44532, Pres. Boni, Rel. Di Giuro.](#)**

**Guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze droganti – Sostituzione della pena – Lavoro di Pubblica Utilità – Oneri del condannato – Esclusione.**

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice precedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata.

**[Sez. III, sent. 4 luglio-21 ottobre 2019, n. 43103, Pres. Di Nicola, Rel. Liberati.](#)**

**Legge Stupefacenti - Illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 nella parte relativa al minimo edittale - Rideterminazione della pena ad opera della Corte di Cassazione - Ipotesi - Riconoscimento della continuazione con reato non oggetto della pronuncia di costituzionalità.**

In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, nella parte relativa al minimo edittale, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con il reato di detenzione di droghe leggere, la pena detentiva irrogata per il reato base può essere rideterminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., ove non occorra procedere ad attività valutative o che implicino l'esercizio di poteri discrezionali, mentre deve escludersi la necessità di operare la rideterminazione della pena per il reato satellite. *(In motivazione la Suprema Corte ha osservato come la sentenza della Corte costituzionale ha riguardato solamente il trattamento sanzionatorio delle droghe cosiddette pesanti, previsto dal comma 1 dell'art. 73 T.U. stupefacenti,*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

*e non ha quindi incidenza sul trattamento sanzionatorio, sub specie di aumento di pena, stabilito per la continuazione con il reato di detenzione di droghe leggere del tipo hashish, che quindi non richiede di essere riesaminato).*

**[Sez. VI sent. 2 ottobre 2019 – 18 ottobre 2019 n. 42964, Pres. Mogini, Rel. Criscuolo.](#)**

**Legge Stupefacenti - Ipotesi di cui all'art. 73/V D.P.R. 309/90 – Confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato – Limiti – Verifica del giudice.**

In relazione a fatti, qualificati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 c.p. e purché il giudice fornisca idonea giustificazione del rapporto di funzionalità strumentale della cosa rispetto al reato.

**[Sez. VI sent. 25 settembre 2019 – 17 ottobre 2019 n. 42733, Pres. Diotallevi, Rel. Tronci.](#)**

**Legge Stupefacenti - Ipotesi di cui all'art. 73/V D.P.R. 309/90 - Detenzione in un unico contesto di sostanze diverse - Effetti.**

L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

#### **D. Diritto processuale.**

##### **[Sez. IV sentenza 25 settembre 2019 – 22 ottobre 2019 n. 43203, Pres. Bricchetti, Rel. Cenci.](#)**

##### **Ammissione delle prove – Revoca – Ordinanza – Difetto di motivazione - Nullità.**

La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.

##### **[Sez. VI sent. 10 settembre 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44359, Pres. Petruzzellis, Rel. Ricciarelli.](#)**

##### **Appello – Giudizio – Divieto di *reformatio in peius* – Estensione a tutti gli elementi della sentenza - Conseguenze.**

Nel giudizio di appello, il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto c.p.p.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

##### **[Sez. IV sentenza 4 ottobre 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44154, Pres. Fumu, Rel. Cenci.](#)**

##### **Appello – Giudizio abbreviato – Poteri delle parti in ordine alla prova.**

Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "*ex officio*" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, c.p.p., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**Sez. III, sent. 12 giugno-28 ottobre 2019, n. 43699, Pres. Aceto, Rel. Gentili.**

**Appello - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ex art. 593, comma 3, c.p.p. - Disciplina intertemporale.**

La previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, frutto della novella introdotta nell'art. 593, comma 3, c.p.p. per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 11 del 2018, art. 2, comma 1, lett. b), in assenza di una disciplina intertemporale, deve ritenersi applicabile alle sole sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della medesima.

**Sez. II sent. 17 ottobre 2019 – 29 ottobre 2019 n. 43927 Pres. Gallo, Rel. Monaco.**

**Atti di indagine effettuati prima della conclusione delle indagini preliminari ma depositati successivamente – Inutilizzabilità “fisiologica”.**

L'omesso deposito di atti di indagine, ritualmente e tempestivamente effettuati, non essendo configurabile quale modalità di acquisizione della fonte di prova *contra legem*, determina una inutilizzabilità c.d. fisiologica dell'atto, sanata dalla successiva e corretta acquisizione dell'atto stesso nel corso dell'istruttoria di dibattimentale.

**Sez. IV sentenza 4 ottobre 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44157, Pres. Fumu, Rel. Cenci.**

**Avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. – Guida in stato di ebbrezza - Nullità - Natura.**

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

#### **Sez. IV sentenza 3 ottobre 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44151, Pres. Menichetti, Rel. Cenci.**

##### **Cassazione – Giudizio – Travisamento della prova in caso di cd. doppia conforme - Limiti.**

Dinanzi ad una doppia pronuncia di eguale segno, c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della richiamata novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ad opera della legge 26 febbraio 2006, n. 46, risulti sindacabile il vizio di travisamento della prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del *devolutum* con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

#### **Sez. II sent. 10 ottobre 2019 – 17 ottobre 2019 n. 42591 Pres. Gallo, Rel. Mantovano.**

##### **Condanna al pagamento di una provvisoria ex art. 539 c.p.p. – Assenza di specifica richiesta della parte civile – Illegittimità.**

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisoria in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 c.p.p..



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

[Sez. V sent. 13 settembre 2019 – 29 ottobre 2019 n. 44127, Pres. Scarlini, Rel. Riccardi.](#)

#### **Condizioni di salute del detenuto - Gravità - Valutazione di incompatibilità col regime carcerario - Parametri.**

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata verificando, alla luce delle indicazioni del perito e del parere del medico penitenziario ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, c.p.p., la concreta situazione nella quale il detenuto si trova ristretto e la possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un "*prius*" rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all'autorità amministrativa.

[Sez. II sent. 8 ottobre 2019 – 23 ottobre 2019 n. 43387 Pres. Rago, Rel. Alma.](#)

#### **Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ex art. 521 c.p.p. – Distinzione tra "fatto nuovo" e "fatto diverso".**

In tema di correlazione tra accusa e sentenza (ma la questione vale anche in caso di modifica dell'imputazione nel corso del giudizio) per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo *thema decidendum*; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato.

#### **Sez. II sent. 18 ottobre 2019 – 29 ottobre 2019 n. 43928 Pres. Cervadoro, Rel. Pacilli.**

**Decreto di citazione a giudizio ex art 552 c.p.p. – Omessa indicazione di luogo, giorno e ora della comparizione – Nullità assoluta ex art. 179 c.p.p..**

Nella ipotesi in cui nella copia del decreto di citazione a giudizio, notificata all'imputato, manchi l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, sussiste una nullità assoluta, che non è sanata né dall'eventuale partecipazione del difensore di fiducia al dibattimento, né dall'omessa deduzione della nullità stessa.

#### **Sez. I, sent. 29 ottobre – 31 ottobre 2019 n. 44531, Pres. Mazzei, Rel. Magi.**

**Appello – Atto di appello – Contestazioni specifiche del percorso valutativo seguito in sentenza – Omessa considerazione delle doglianze – Motivazione apparente – Violazione dell'art. 125 c.p.p.**

In presenza di specifiche contestazioni mosse dagli appellanti circa la fondatezza o logicità del procedimento valutativo in punto di responsabilità svolto nella decisione di primo grado, il giudice di appello può di certo fare riferimento al contenuto di tali argomentazioni ma, in caso di conferma della responsabilità, ha il dovere di esprimere in modo compiuto e comprensibile le ragioni per cui le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sono state ritenute infondate; lì dove, viceversa, il percorso espressivo delle ragioni della decisione si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, vi è motivazione apparente con correlata nullità della sentenza ai sensi della generale previsione di cui all'art. 125 c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**[Sez. IV sentenza 10 ottobre 2019 – 28 ottobre 2019 n. 43689, Pres. Ciampi, Rel. Pezzella.](#)**

#### **Misure cautelari – Esigenze cautelari – Principio di adeguatezza.**

In materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, comma 1, c.p.p., dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario", impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere; prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, c.p. p., che sottolinea la funzione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in carcere.

**[Sez. IV sentenza 10 ottobre 2019 – 28 ottobre 2019 n.43689, Pres. Ciampi, Rel. Pezzella.](#)**

#### **Misure cautelari – Gravi indizi di colpevolezza – Nozione -Differenza con la valutazione effettuata nel giudizio di merito.**

La nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale: al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**[Sez. IV sentenza 17 ottobre 2019 – 30 ottobre 2019 n.44187, Pres. Piccialli, Rel. Cenci.](#)**

Misure cautelari – Interrogatorio di garanzia – Omesso previo deposito degli atti - Conseguenze.

L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

**[Sez. V sent. 9 settembre 2019 – 17 ottobre 2019 n. 42765, Pres. Miccoli, Rel. Settembre.](#)**

**Misure cautelari – Valenza del principio di proporzionalità per le misure reali – *Focus* sul sequestro probatorio di un sistema informatico.**

Il principio di proporzionalità, pur previsto espressamente dal solo art. 275 c.p.p. per le misure personali, è applicabile anche alle misure reali, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri e meno invasivi strumenti cautelari. Di conseguenza, è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, un I-Pad o una chiavetta USB, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.

**[Sez. II sent. 25 settembre 2019 – 30 ottobre 2019 n. 44197 Pres. De Crescenzo, Rel. Borsellino.](#)**

**Nomina del difensore di fiducia da parte di persona detenuta ex art. 123 c.p.p. – Efficacia immediata.**

La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 c.p.p. dall'imputato o dall'indagato detenuto ha efficacia immediata indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 c.p.p., non sia pervenuta all'autorità procedente.

**[Sez. VI sent. 11 settembre 2019 – 25 ottobre 2019 n. 43644, Pres. Capozzi, Rel. Aprile.](#)**

**Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – Regola di cui al secondo comma art. 129 c.p.p. – Casi di applicabilità.**

La speciale 'regola di giudizio' dettata dall'art. 129, comma 2, c.p.p., non trova applicazione laddove il giudice dell'appello sia chiamato a pronunciarsi sulla sola impugnazione della parte civile, dunque a valutare il compendio probatorio ai fini della decisione sulle statuizioni civili, sia pur previa una incidentale valutazione della responsabilità penale dell'imputato: e ciò perché tale canone di giudizio, ispirato a ragioni di economia processuale, è compatibile con le garanzie difensive solamente laddove il giudice penale sia chiamato a pronunciarsi sulla *res giudicanda* penale, atteso che l'operatività di quel criterio di prevalenza di formule è 'equilibrato' dalla possibilità per l'imputato, propria del solo giudizio penale, di rinunciare alla causa di estinzione del reato; 'meccanismo' di riequilibrio che, invece, non è ugualmente assicurato laddove il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni civili.

**[Sez. IV sentenza 9 ottobre 2019 – 18 ottobre 2019 n. 42892, Pres. Dovere, Rel. Ranaldi.](#)**

**Proscioglimento prima del dibattimento - Tenuità del fatto – Avviso alla persona offesa.**

La notificazione del decreto di citazione a giudizio garantisce alla persona offesa adeguata informazione sulla possibilità della declaratoria in fase predibattimentale dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 469, comma 1-*bis*, c.p.p., senza che vi sia necessità di uno specifico avviso relativo a tale eventuale sviluppo processuale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**[Sez. II sent. 25 settembre 2019 – 23 ottobre 2019 n. 43381 Pres. Rago, Rel. Recchione.](#)**

**Prova - Revoca ordinanza di ammissione dei testi della difesa – Difetto di motivazione – Nullità di ordine generale deducibile ex art. 182 comma 2 c.p.p.**

La revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.

**[Sez. IV sentenza 10 ottobre 2019 – 22 ottobre 2019 n. 43221, Pres. Ciampi, Rel. Menichetti.](#)**

**Querela – Termine per la proposizione – Decorrenza - Condizioni.**

Ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dal comma primo dell'art.124 c.p., è da intendersi la conoscenza certa del fatto, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello soggettivo, concernente la identificazione dell'autore del reato, che è indispensabile perché la parte offesa dal reato, anche *intuitu personae* possa fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione.

**[Sez. VI sent. 19 settembre 2019 – 21 ottobre 2019 n. 43140, Pres. Di Stefano, Rel. Capozzi.](#)**

**Rescissione del giudicato - Mancata conoscenza della celebrazione del processo – Pregressa notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini – Rilevanza.**

In tema di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 *bis* c.p.p. la mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato non può essere esclusa dalla notifica allo stesso soggetto dell'avviso di conclusione delle indagini, né dalla materiale notifica del decreto di citazione a giudizio a persona diversa dall'imputato ancorché convivente in quanto, sotto questo aspetto, il sistema



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento.

**[Sez. VI sent. 26 settembre 2019 – 24 ottobre 2019 n. 43556, Pres. Tronci, Rel. Aprile.](#)**

**Sequestro – Apprensione indiscriminata di tutto il materiale contenuto all'interno di un sistema informatico – Illegittimità.**

È illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un materiale documentativo, compreso quello presente in un sistema informatico, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.

*Principio dominante. Si veda al riguardo anche la sentenza n. 42765/2019 della V sezione, qui pubblicata.*

**[Sez. V sent. 4 luglio 2019 – 29 ottobre 2019 n. 44095, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli.](#)**

**Traduzione dell'imputato – Obblighi del giudice – Profili di nullità.**

Purché la richiesta sia inoltrata in tempo utile, l'autorità giudiziaria procedente ha l'obbligo di provvedere alla traduzione dell'imputato detenuto; in caso di mancato adempimento di tale obbligo, si determina un vizio irrimediabile, relativo al contraddittorio processuale, riconducibile al disposto dell'art. 178, comma n. 1 lett. c), codice di rito, riguardante, per l'appunto, l'intervento dell'imputato.

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. V sent. 26 settembre 2019 – 29 ottobre 2019 n. 44132, Pres. Palla, Rel. Borrelli.](#)**

**Applicazione della continuazione tra reati separatamente giudicati cui era già stato applicato l'art. 81 c.p. – Rideterminazione della pena – Modalità del calcolo.**

Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

**[Sez. I, sent. 22 ottobre – 28 ottobre 2019 n. 43866, Pres. Tardio, Rel. Liuni.](#)**

**Applicazione della continuazione – Indici rivelatori della sussistenza del disegno criminoso unitario.**

Per il riconoscimento della continuazione, è necessario effettuare, anche in sede di esecuzione, una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (*in sentenza la Suprema Corte ha precisato che la mera osservazione che il reato sia stato commesso in danno di una persona offesa non conosciuta dal condannato non può essere ritenuta dirimente al fine di negare senz'altro il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso*).

**[Sez. I, sent. 10 ottobre – 31 ottobre 2019 n. 44563, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.](#)**

**Differimento pena per grave infermità – Documentazione clinica attestante l'incompatibilità con il carcere – Obbligo di nomina del perito – Sussistenza.**

Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

#### **Sez. I, sent. 8 ottobre – 28 ottobre 2019 n. 43863, Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti.**

##### **Eccezione sulla validità della notifica dell'estratto contumaciale – Poteri del giudice – Sussistenza.**

Il giudice della esecuzione può verificare la validità della notifica della sentenza dalla quale dipende il decorso dei termini per la sua impugnazione, e dunque la sua irrevocabilità ai sensi dell'art. 648 c.p.p., in quanto la irrevocabilità, a norma dell'art. 650 c.p.p., costituisce la condizione per l'esecutività del titolo oggetto di verifica nella sede di cui trattasi. *(la Corte di Cassazione ha precisato come in caso di condanna nei confronti dell'imputato rimasto contumace nel procedimento celebrato secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con legge 28 aprile 2014, n. 67, in sede di esecuzione può essere eccepita la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, derivando da tale nullità la non esecutività del titolo costituito dalla sentenza).*

#### **Sez. I, sent. 8 ottobre – 28 ottobre 2019 n. 43864, Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti.**

##### **Istanza di restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza – Poteri del giudice della esecuzione – Limiti.**

Nel caso dell'imputato rimasto assente, la mancata conoscenza della celebrazione del processo per fatto incolpevole potrà essere dedotta, con onere probatorio a carico del condannato, attraverso l'istituto della rescissione del giudicato perché il giudice dell'esecuzione, quando provvede ai sensi dell'art. 670 c.p.p., deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo sul quale l'esecuzione stessa è basata, sicché non può considerare i rilievi attinenti a nullità, di qualsiasi genere, verificatesi nel corso del processo di cognizione prima del passaggio in giudicato della condanna.

#### **Sez. I, sent. 10 ottobre – 31 ottobre 2019 n. 44562, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.**

##### **Misure alternative al carcere – Collegamenti con la criminalità organizzata – Valutazione della D.D.A. – Vincolatività – Esclusione.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

La valutazione espressa dal Procuratore nazionale o Distrettuale antimafia in ordine all'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l'apprezzamento dei dati fattuali esposti, che non possono limitarsi a mere affermazioni di mancanza di elementi positivi, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti.

**[Sez. I, sent. 10 ottobre – 31 ottobre 2019 n. 44561, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.](#)**

**Misure alternative al carcere – Istanza di affidamento in prova al servizio sociale – Valutazione della condotta successiva al reato – Obbligatorietà della osservazione in istituto – Esclusione – Condizioni.**

Se il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a valutare la possibilità che la misura alternativa alla detenzione contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, la condotta successiva al reato è senza dubbio un dato di cui tenere conto, come indica l'art. 47, comma 3, ord. pen., in base al quale l'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire un giudizio positivo.

**[Sez. I, sent. 4 ottobre – 31 ottobre 2019 n. 44556, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.](#)**

**Reclami ex legge sull'Ordinamento Penitenziario – Interesse alla impugnazione.**

In materia di reclami penitenziari, l'interesse all'impugnazione prescinde dalla permanente vigenza dell'atto impugnato, in quanto l'esito del giudizio, una volta conclusa anche la fase del controllo di legittimità, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione, mentre la preclusione si tradurrebbe in un'inaccettabile lesione del diritto del detenuto all'effettività del rimedio, destinato normalmente ad incidere su beni di assoluto rilievo alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**

#### **5. Novità editoriali**

Veronica Casalnuovo, Salvatore Olella: ***IL CODICE ROSSO. Guida operativa alla l. 69 del 2019*** La Tribuna

Enrico Contieri: ***DIALETTICA DEL BENE GIURIDICO. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*** Pacini

Andrea Conza, Luigi Levita: ***IL CODICE ROSSO. Commento organico alla legge 19 luglio 2019 n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** Dike

Francesco Diamanti: ***SCRIMINANTI INCOMPLETE E GIUDIZI CONTROFATTUALI*** Giappichelli



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

Chiara Fanuele: ***LA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE NELLE INVESTIGAZIONI PENALI*** Cedam

Stefania Franchini: ***IL DIRITTO PENALE ISLAMICO NEL MEDIO ORIENTE*** Primiceri Editore

Domenico Manzione (a cura di): ***LA TUTELA DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA*** Giuffrè

Adriano Morrone: ***DIRITTO PENALE DEL LAVORO. Sfruttamento della manodopera, sicurezza sul lavoro, mobbing e reati in materia di previdenza*** Giuffrè

Omar Salvini: ***RICICLAGGIO, FINANZIAMENTO AL TERRORISMO E NUOVE TECNOLOGIE. Profili di contrasto multidisciplinari*** Dike

Filippo Sgubbi: ***IL DIRITTO PENALE TOTALE. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*** Il Mulino

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Convegno: ***CONFISCHE E SANZIONI PATRIMONIALI NELLA DIMENSIONE INTERNA ED EUROPEA*** (Camera Penale Ferrarese Avv. Franco Romani)

Ferrara, giovedì 7 novembre 2019, ore 9, Aula Magna Dipartimento di giurisprudenza, Università di Ferrara, Corso Ercole I d'Este 44



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

Convegno: ***LA COMPLETEZZA DELLE INDAGINI: TRA LEGALITA' E RICERCA DELLA VERITA'***

Pescara, venerdì 8 novembre 2019 ore 9 – sabato 9 novembre 2019 ore 9, Palazzo Ex Aurum, Largo Gardone Riviera

Seminario: ***L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE – LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA: tra illuminata aspirazione e concreta realizzazione*** (Camera Penale della Gallura)

Tempio Pausania, venerdì 8 novembre 2019, ore 9.30, Via Roma 106

Convegno: ***IL CODICE ROSSO E LA VIOLENZA DI GENERE. ANALISI DEL FENOMENO, NUOVI STRUMENTI DI INTERVENTO E GARANZIE DIFENSIVE*** (Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman”)

Rimini, venerdì 8 novembre 2019, ore 15, Sala Congressi Hotel Ambasciatori, Viale Vespucci 22

Convegno: ***LE MISURE DI PREVENZIONE. IL DIALOGO TRA CORTI NAZIONALI E CORTE E.D.U. E IL GIUSTO PROCESSO DI PREVENZIONE*** (Camera Penale di Nuoro)

Nuoro, venerdì 8 novembre 2019, ore 16, Auditorium Biblioteca Satta

Convegno: ***IL DIRITTO PENALE VIVENTE: IL PRINCIPIO DI STRETTA LEGALITA' E IL RUOLO POLITICO DEL GIUDICE*** (Camera Penale di Roma)

Roma, lunedì 11 novembre 2019, ore 11, Tribunale Penale di Roma, aula II coll. Pal. A

Incontro di studio: ***VIAGGIO NELLE CARCERI. La Corte Costituzionale nelle Carceri*** (Camera Penale di Monza)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 76 – 15 novembre 2019**

Monza, lunedì 11 novembre 2019, ore 9.30, Teatro Manzoni, Via Alessandro Manzoni 23

Incontro: ***VIAGGIO NELLE CARCERI. La Corte Costituzionale nelle Carceri*** (Camera Penale di Brescia Sezione CPLO)

Brescia, martedì 12 novembre 2019, ore 20.45, Cinema Sereno, Villaggio Sereno Traversa XII, 158

Convegno: ***TRENT'ANNI DI PROCEDURA PENALE: L'INCERTO VOLTO DI UN SISTEMA*** (Camera Penale "Vittorio Pieretti" di Pesaro)

Pesaro, venerdì 15 novembre 2019, ore 15.30, Hotel Cruiser

Incontro di studio: ***IL MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E DEL GIUSTO PROCESSO*** (Camera Penale Vicentina)

Vicenza, giovedì 21 novembre 2019, ore 15.30, Palazzo Gualdo, Piazzetta Gualdi

Seminario: ***DIRITTO DI DIFESA E DOVERE DI DIFENDERE. La difesa del "mostro" nell'era dei social media*** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

San Dona' di Piave (VE), venerdì 22 novembre 2019, ore 15, Auditorium "Centro Culturale L. Da Vinci", Piazza Indipendenza 13

Convegno: ***HATE SPEECH E QUESTIONE FEMMINILE. DALLA VIOLENZA VERBALE ALLA VIOLENZA AGITA*** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

Venezia, lunedì 25 novembre 2019, ore 15, Aula Magna Cazzavillan, San Giobbe